

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
2. Le scadenze da rispettare ai fini dell'invio dello "spesometro estero"
3. Il credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali nuovi e la dicitura necessaria nelle relative fatture

1

Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Per i soggetti IVA

Ricordiamo che i soggetti IVA che presentano un debito a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche riferite al primo e secondo trimestre inferiore/uguale a Euro 250,00, devono procedere al versamento del rispettivo importo entro il 20 ottobre 2020.

Ricordiamo che per i nostri clienti per i quali teniamo noi la contabilità, siamo noi ad attivarci per questo adempimento, in caso contrario Vi chiediamo di rispettare le relative scadenze e di procedere alla verifica/versamento del relativo importo dovuto (verificando l'importo rilevato da parte dell'Agenzia delle Entrate e salvato nei vostri dati fiscali, accessibili mediante SPID).

In seguito riassumiamo le scadenze del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nell'anno 2020:

	Fatture emesse nel 2020	Importo dell'imposta di bollo dovuta	Codice tributo	Scadenza pagamento
a)	Periodo 01/01/2020 -	> € 250	2521	20/04/2020

	31/03/2020 (ovvero primo trimestre 2020)			
b)	Periodo 01/01/2020 - 31/03/2020 (ovvero primo trimestre 2020)	< = € 250,00	2521	20/07/2020
c)	Periodo 01/01/2020 (ovvero primo trimestre 2020) e periodo 01/04/2020 - 30/06/2020 (ovvero secondo trimestre 2020)	< = € 250,00	2521 2522	20/10/2020
d)	Periodo 01/04/2020 - 30/06/2020 (ovvero secondo trimestre 2020)	Qualora non risulti soddisfatta la condizione sub c)	2522	20/07/2020
e)	Periodo 01/07/2020 - 30/09/2020 (ovvero terzo trimestre 2020)	Qualsiasi importo	2523	20/10/2020
f)	Periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 (ovvero quarto trimestre 2020)	Qualsiasi importo	2524	20/01/2020

2 Le scadenze da rispettare ai fini dell'invio dello "spesometro estero"

Per i soggetti IVA

Il c.d. "spesometro estero" / "esterometro" va inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti passivi tenuti all'emissione della fattura elettronica (soggetti stabili in Italia) per comunicare i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

Dall'anno 2020, la trasmissione telematica del c.d. "spesometro estero" va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Pertanto nel 2020 le relative scadenze sono le seguenti:

Trimestre di riferimento	Scadenza
I trimestre 2020 (gennaio, febbraio, marzo)	30 aprile 2020 (prorogato poi al 30/06 per emergenza COVID-19)
II trimestre 2020 (aprile, maggio, giugno)	31 luglio 2020

II trimestre 2020 (luglio, agosto, settembre)	2 novembre 2020 (il 31/10 cade di sabato)
IV trimestre 2020 (ottobre, novembre, dicembre)	1 febbraio 2021 (il 31/01 cade di domenica)

Vi chiediamo pertanto di voler rispettare la relativa prossima scadenza del 02.11.2020, nonché quella successiva del 01.02.2021!

3

Il credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali nuovi e la dicitura necessaria nelle relative fatture

Per i soggetti IVA

Ricordiamo che già nelle nostre precedenti newsletter n. 3/2020 e n. 31/2020 abbiamo fatto presente che in caso di acquisto di beni strumentali nuovi per i quali si intende usufruire del credito d'imposta, si dovrà richiedere ai propri fornitori di riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame (tale indicazione potrebbe essere la seguente, o simile: "Trattasi di beni strumentali per l'acquirente per i quali il medesimo applicherà il credito d'imposta ex Art. 1, commi 184-197, Legge 160/2019").

Nel frattempo è stato chiarito da parte dell'Agenzia delle Entrate (AdE) che:

- in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà la fattura sprovvista dell'apposita dicitura non è considerata idonea ai fini dell'agevolazione fiscale e ne determina la conseguente non-spettanza - in caso di verifica fiscale, - del beneficio;
- in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti dell'apposita dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente non-spettanza - in caso di verifica fiscale, - del beneficio;
- la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista dell'apposita dicitura può consistere alternativamente nell'apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea da conservare oppure nell'integrazione della fattura elettronica;
- la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo fiscale ma è sicuramente consigliabile procedere a tale integrazione già in sede di stesura definitiva.

Se da un lato, dunque, l'Amministrazione finanziaria conferma che l'inadempienza di tale onere documentale potrebbe comportare per il beneficiario del credito d'imposta la revoca dell'agevolazione, dall'altro lato indica le modalità operative per regolarizzare ex post - e

dunque anche ad investimento già perfezionato - l'omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, sono pertanto le seguenti:

- in caso di fatture emesse in formato cartaceo (p.e. da soggetti forfettari o da soggetti esteri), è consentita all'acquirente l'apposizione della dicitura sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro e conseguente conservazione fisica di tali documenti annotati;
- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l'apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, conservando in modalità fisica tale documento fino alla prescrizione del relativo periodo d'imposta;
- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI e di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare e contenente sia i dati necessari per l'integrazione come anche gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria inviando allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Quest'ultima rappresenta la modalità più sicura ma più complicata ai fini della regolarizzazione delle relative fatture, pertanto consigliamo di applicare la procedura alternativa dell'integrazione della fattura stampata mediante scritta indelebile, ovvero mediante apposito timbro e conseguente conservazione fisica. Per le future fatture che Vi perverranno per investimenti potenzialmente agevolati ai fini del credito d'imposta 40% sui beni d'investimento consigliamo di fare apporre direttamente in fattura da parte dei Vostri fornitori la seguente dicitura per evitare dispendiose integrazioni a mano: "Beni strumentali agevolati ex Art. 1, commi 184-197, Legge 160/2019" (o simile).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

